



Comune di Diano d'Alba

Cap 12055 Via Umberto I, n. 22 ☎ 0173/69101 – 69191 Fax n.0173/69312
e-mail: comune@comune.dianodalba.cn.it Pec: comune.diano@legalmail.it
Sitoweb: www.comune.dianodalba.cn.it

ORDINANZA N. 06/2025

Prot. 3822/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DETENZIONE PER USO PROPRIO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA GARA RALLY LUNGO STRADEPROVINCIALI E COMUNALI DENOMINATA “19° #RA RALLY REGIONE PIEMONTE” NEL GIORNO 12 APRILE 2025

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 12 aprile 2025 è in programma la manifestazione denominata “19° #RA RALLY REGIONE PIEMONTE” e che nel territorio del Comune di Diano d'Alba si svolgeranno le prove speciali in:

- parte di via Prov.le Montelupo (da incrocio con Via Moglia Gerlotto a via Parisio),
- via Parisio,
- via Romino,
- parte di via G.Marconi (da via Romino a via Abelloni)
- via Abelloni.

CONSIDERATO che:

- in considerazione della peculiarità della manifestazione, risulta logico pensare che le bevande verranno consumate all'esterno degli esercizi, all'aperto e per le vie del centro cittadino;
- l'eventuale abbandono sul suolo pubblico, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro che potrebbero rompersi per varie cause ed essere lasciati sparsi al suolo sarebbe fonte di pericolo per i partecipanti alla manifestazione e contrasterebbe con le più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato;
- l'area interessata dalla manifestazione si caratterizza per la presenza di alcuni importanti monumenti cittadini;
- la suddetta manifestazione è aperta al pubblico e si ritiene opportuno dover disciplinare l'attività agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di prevenire situazioni di pericolo che possano turbare l'ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 50 e l'art. 54, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

VISTA la Legge Regionale 29.12.2006, n. 38;

VISTO il testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 con particolare riferimento all'art. 9.

DATO ATTO che agli inconvenienti indicati si può porre rimedio vietando agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di somministrare le bevande in bicchieri e/o bottiglie o confezioni di vetro;

ORDINA

a tutti gli esercizi pubblici, stabili o provvisori, rivenditori di bibite e bevande di ogni tipo,

-il DIVIETO di vendita ai clienti per l'asporto, di contenitori di vetro di ogni tipo (bicchieri, bottiglie, ecc.), e di bottiglie di plastica e lattine se non aperte;

- il **DIVIETO DI DETENZIONE PER USO PROPRIO** di bevande o altri alimenti in contenitori di vetro di ogni tipo (bicchieri, bottiglie, ecc.) e di bottiglie di plastica elattine **se non aperte** limitatamente a Diano – Capoluogo: Piazzale della chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista e relativi accessi, area del Belvedere, via Marconi e traversa interna, via Umberto I°, vicolo S. Anna, piazza T. Trieste, piazza Lorenzo Destefanis, piazzetta del Comune, piazzetta Vecchia Caserma, piazzale delle Scuole, via don Bosco, via Cisterne, via Néoules, via R. Margherita, Strada delle Noci, via Roma, via San Sebastiano, via Alba, via Madonnina, via Vittorio Emanuele, Via Prov.le Alba, via Prov.le Montelupo, in tutte le aree pubbliche del centro storico:

**DALLE ORE 00.00 DI SABATO 12 APRILE
fino a fine della manifestazione**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, con l'avvertenza che si provvederà a segnalare l'eventuale inosservanza alle autorità competenti, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale;

E' inoltre fatto obbligo all'organizzatore di osservare, per gli aspetti di propria competenza, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza della Manifestazione, nonchè quanto previsto con la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Diano d'Alba;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Diano d'Alba e sul relativo Sito istituzionale;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (TAR) entro sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, comunque, dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dai suddetti eventi;

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Il Sindaco
Ezio Cardinale



Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Diano d'Alba, 09/04/2025